

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

**SHTUKATUROV c. RUSSIA**

*(Ricorso n. 44009/05)*

SENTENZA

STRASBURGO

27 marzo 2008

**DEFINITIVA**

*27/06/2008*

*Questa sentenza diventerà definitiva nei casi stabiliti dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.*

**Nel caso Shtukaturov c. Russia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Christos Rozakis, *presidente*,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Khanlar Hajiyeu,

Dean Spielmann,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, *giudici*,

and Søren Nielsen, *Cancelliere di Sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 6 marzo 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

**PROCEDURA**

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 44009/05) diretto contro la Federazione Russa presentato alla Corte in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione ») da un cittadino russo, il Sig. Pavel Vladimirovich Shtukaturov (« il ricorrente »), il 10 dicembre 2005.

2. Il ricorrente, cui è stata garantita assistenza legale, è rappresentato da D. Bartenev, un avvocato del foro di San Pietroburgo. Il Governo russo (« il Governo ») è rappresentato da P. Laptev, ex Rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

3. Il ricorrente sostiene che, privandolo della capacità giuridica senza la sua partecipazione e consapevolezza, le corti nazionali hanno violato i suoi diritti derivanti dagli artt. 6 e 8 della Convenzione. Egli inoltre sostiene che la sua detenzione in un ospedale psichiatrico abbia infranto gli artt. 3 e 5 della Convenzione.

4. Il 9 marzo 2006 la Corte ha deciso che fosse prescritta al Governo russo una misura cautelare in base all'art. 39 del Regolamento della Corte. Al Governo fu richiesto di permettere al ricorrente di incontrare il suo avvocato in ospedale al fine di discutere il presente caso dinanzi alla Corte.

5. Il 23 maggio 2006 la Corte ha deciso di informare il Governo del ricorso. In base alle disposizioni dell'art. 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso di esaminare il merito del ricorso contestualmente alla sua ricevibilità.

## IL FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

6. Il ricorrente è nato nel 1982 e vive a San Pietroburgo.

7. Dal 2002 il ricorrente soffre di disturbi mentali. In varie occasioni è stato ricoverato presso l'Ospedale n. 6 di San Pietroburgo per trattamenti psichiatrici. Nel 2003 gli è stato riconosciuto lo status di disabile. Il ricorrente viveva con sua madre, non lavorava e riceveva la pensione di disabilità.

8. Nel maggio del 2003 la nonna del ricorrente è morta. Il ricorrente ha ereditato da lei un appartamento a San Pietroburgo ed una casa con un appezzamento di terreno nella regione di Leningrado.

9. Il 27 luglio 2004 il ricorrente è stato ricoverato presso l'Ospedale n. 6 per cure mediche.

#### A. Procedura di interdizione

10. Il 3 agosto 2004 la madre del ricorrente ha presentato una domanda alla Corte distrettuale Vasileostrovskiy di San Pietroburgo con l'intento di privare il ricorrente della capacità giuridica. Ella sosteneva che suo figlio fosse inerte e passivo, che raramente usciva di casa, che passava le giornate seduto su un divano e che talvolta aveva comportamenti aggressivi. Ella segnalava che suo figlio aveva di recente ereditato una proprietà dalla nonna; tuttavia, non aveva intrapreso le azioni necessarie per la registrazione del diritto di proprietà. Ciò indicava che egli era incapace di condurre una vita sociale indipendente e perciò necessitava di un curatore. Pare che il ricorrente non sia stato formalmente informato della procedura avviata nei suoi confronti.

11. Il 10 agosto 2004 il giudice ha convocato il ricorrente e sua madre presso la corte per discutere del caso. Tuttavia, non c'è prova del fatto che la convocazione sia stata recapitata al ricorrente. La corte ha inoltre richiesto le cartelle cliniche del ricorrente all'Ospedale n. 6.

12. Il 12 ottobre 2004 il giudice della Corte distrettuale Vasileostrovskiy di San Pietroburgo ha richiesto un esame psichiatrico specialistico della salute mentale del ricorrente. L'esame è stato assegnato ai medici dell'Ospedale n. 6, dove il ricorrente era in cura. Il giudice ha rivolto due quesiti ai medici: il primo, se il ricorrente soffrisse di una malattia mentale, ed il secondo se fosse in grado di capire le sue azioni e controllarle.

13. Il 12 novembre 2004 un team di esperti dell'Ospedale n. 6 ha esaminato il ricorrente e le sue cartelle cliniche. Il referto redatto dal team di esperti può essere riassunto come segue. Dopo essersi diplomato il ricorrente ha lavorato per un breve periodo come interprete. Tuttavia, dopo

un po' è diventato aggressivo, scontroso e solitario, e incline a filosofare senza senso. Egli ha lasciato il lavoro, ed ha cominciato a prendere parte ad incontri religiosi e a visitare templi buddisti, ha perso la maggior parte degli amici, trascurava l'igiene personale ed ha assunto un atteggiamento negativo nei confronti dei suoi parenti. Egli soffriva di anoressia e perciò è stato ricoverato in ospedale.

14. Nell'agosto del 2002 egli è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico per la prima volta con la diagnosi di « schizofrenia semplice ». Nell'aprile del 2003 è stato dimesso dall'ospedale, tuttavia nello stesso mese è stato di nuovo ricoverato a causa del suo comportamento aggressivo nei confronti di sua madre. Nei mesi seguenti è stato ricoverato in ospedale altre due volte. Nell'aprile del 2004 è stato dimesso. Tuttavia, egli « ha continuato a vivere in modo antisociale ». Non lavorava, gironzolava per casa, impediva a sua madre di preparargli del cibo, di lasciare casa o di andare in giro, e la minacciava. Ella era così spaventata dal ricorrente che un giorno passò la notte a casa di amici e dovette denunciare il figlio alla polizia.

15. La parte finale del referto riguardava la condizione mentale del ricorrente al momento del suo esame. I dottori hanno notato che il disadattamento sociale e l'autismo del ricorrente erano peggiorati. Essi hanno notato, tra l'altro, che « il ricorrente non capiva perché fosse stato sottoposto a un esame psichiatrico [forense] ». I medici inoltre hanno dichiarato che « le facoltà intellettuali e mnemoniche [del ricorrente] non erano menomate ». Tuttavia, il suo comportamento era caratterizzato da diversi elementi tipici della schizofrenia, quali « formalità dei contatti, disordine strutturale del pensiero [...], mancanza di giudizio critico, indebolimento emozionale, freddezza, riduzione del potenziale energetico ». Il team di esperti ha concluso che il ricorrente soffriva di « schizofrenia semplice con difetto emozionale e della volontà manifesto » e che non poteva comprendere le proprie azioni e controllarle.

16. Il 28 dicembre 2004 il giudice A. della Corte distrettuale Vasileostrovskiy ha tenuto un'udienza sul merito del caso. Al ricorrente non è mai stato notificato né ha partecipato all'udienza. Alla madre del ricorrente è stata notificata, ma non si è presentata. Ella ha informato la corte che confermava la sua richiesta iniziale ed ha chiesto alla corte di esaminare il caso in sua assenza. Il caso è stato discusso alla presenza del procuratore distrettuale. Era presente anche un rappresentante dell'Ospedale n. 6. Il rappresentante dell'ospedale, definito nella sentenza come « parte interessata », ha chiesto alla corte di dichiarare il ricorrente incapace. Pare che il procuratore non abbia fatto commenti sulla sostanza del caso. L'audizione è durata dieci minuti. In conclusione, il giudice ha dichiarato il ricorrente giuridicamente incapace, facendo riferimento alle conclusioni degli esperti.

171. Non essendo stato presentato ricorso avverso la sentenza del 28 dicembre 2004 entro il limite di dieci giorni previsto dalla legge, l'11 gennaio 2005 la sentenza è diventata definitiva.

18. Il 14 gennaio 2005 la madre del ricorrente ha ricevuto copia del testo integrale della sentenza del 28 dicembre 2004. Di conseguenza, in una data non specificata è stata nominata curatore del ricorrente ed autorizzata dalla legge ad agire in sua vece per ogni questione.

19. Secondo il ricorrente, non gli è mai stata inviata copia della sentenza ed è venuto a conoscenza della sua esistenza per caso nel novembre del 2005, quando ha trovato una copia della sentenza tra le carte di sua madre in casa.

### **B. Il primo contatto con l'avvocato**

20. Il 2 novembre 2005 il ricorrente ha contattato il Sig. Bartenev, un avvocato del Centro Legale per le Disabilità Mentali (« l'avvocato ») e gli ha raccontato la sua storia. Il ricorrente e l'avvocato hanno avuto un incontro di due ore ed hanno discusso del caso. Secondo l'avvocato, che ha una laurea in medicina presa all'Università Statale di Petrozavodsk, durante l'incontro il ricorrente si trovava in uno stato mentale soddisfacente ed era pienamente in grado di capire complesse questioni giuridiche e dare indicazioni pertinenti. Lo stesso giorno l'avvocato ha aiutato il ricorrente ad elaborare una richiesta di ripristino dei limiti temporali per presentare un appello contro la sentenza del 28 dicembre 2004.

### **C. Reclusione nell'ospedale psichiatrico nel 2005**

21. Il 4 novembre 2005 il ricorrente è stato ricoverato nell'Ospedale n. 6. Il ricovero in ospedale era stato richiesto dalla madre del ricorrente, in qualità di suo curatore; ai sensi del diritto interno esso era volontario e non richiedeva l'approvazione di una corte (v. *infra* paragrafo 56). Il ricorrente ha sostenuto, tuttavia, di essere stato recluso nell'ospedale contro la sua volontà.

22. Il 9, 10, 12 e 15 novembre 2005 l'avvocato ha tentato di incontrare il suo cliente in ospedale. Il ricorrente, a sua volta, ha chiesto all'amministrazione dell'ospedale di permettergli di incontrare il suo avvocato in privato. Tuttavia, il dott. Sh., direttore dell'ospedale, gli ha negato il permesso, appellandosi alle condizioni mentali del ricorrente ed al fatto che il ricorrente fosse incapace e potesse quindi agire solo attraverso il suo curatore.

23. Il 18 novembre 2005 l'avvocato ha avuto una conversazione telefonica con il ricorrente. A seguito di detta conversazione, il ricorrente ha firmato una delega che autorizzava l'avvocato a presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo con riguardo agli eventi sopra descritti.

La delega è stata quindi trasmessa all'avvocato attraverso un parente di un altro paziente dell'Ospedale n. 6.

24. L'avvocato ha ripetutamente avanzato richiesta di un incontro, specificando che stava rappresentando il ricorrente presso la Corte europea ed allegando una copia della procura. Tuttavia, l'amministrazione dell'ospedale ha rifiutato il permesso sulla base del fatto che il ricorrente non aveva capacità giuridica. Anche il curatore del ricorrente si è rifiutato di intraprendere una qualsiasi azione per conto del ricorrente.

25. Dal dicembre del 2005 al ricorrente era stato proibito qualunque contatto con il mondo esterno; non gli era permesso di tenere materiale per scrivere o usare il telefono. L'avvocato del ricorrente ha presentato una dichiarazione scritta da parte del Sig. S., altro ex paziente dell'Ospedale n. 6. Il Sig. S. ha conosciuto il ricorrente nel gennaio del 2006 mentre si trovava in ospedale dopo aver tentato il suicidio. Il Sig. S. ed il ricorrente condividevano la stessa camera. In base alle parole del Sig. S. il ricorrente era una persona amichevole e calma. Tuttavia, gli venivano somministrate medicine pesanti, come l'aloiperidolo e la clorpromazina. Il personale dell'ospedale gli impediva di incontrare il suo avvocato o i suoi amici. Non gli era permesso scrivere lettere ed il suo diario era stato requisito. Secondo il ricorrente, in un certo momento egli aveva tentato di scappare dall'ospedale, ma il personale lo aveva acciuffato e legato al suo letto a castello.

#### **D. Richieste di rilascio**

26. Il 1° dicembre 2005 l'avvocato ha sporto denuncia presso l'ufficio per le curatele del Distretto municipale n. 11 di San Pietroburgo contro le azioni del curatore ufficiale del ricorrente – sua madre. Egli sostenne che il ricorrente era stato ricoverato in ospedale contro la sua volontà e senza che vi fosse una necessità di cure mediche. L'avvocato inoltre si lamentò del fatto che l'amministrazione dell'ospedale gli impediva di incontrare il ricorrente.

27. Il 2 dicembre 2005 lo stesso ricorrente scrisse una lettera in termini simili al procuratore distrettuale. Egli dichiarava, in particolare, che gli era vietato incontrare il suo avvocato, che il suo ricovero non era stato volontario e che sua madre lo aveva messo in ospedale per appropriarsi del suo appartamento.

28. Il 7 dicembre 2005 il ricorrente scrisse una lettera al Primario dell'Ospedale n. 6 in cui chiedeva di essere immediatamente dimesso. Egli sosteneva di avere bisogno di cure dentarie specialistiche che non potevano essergli fornite nell'ospedale psichiatrico. Nelle settimane seguenti il ricorrente e l'avvocato scrissero numerose lettere all'autorità per le curatele, al procuratore distrettuale, alle autorità pubbliche sanitarie, ecc. richiedendo l'immediata dimissione dall'ospedale psichiatrico.

29. Il 14 dicembre 2005 il procuratore distrettuale notificò all'avvocato che il ricorrente era stato ricoverato su richiesta del suo curatore ufficiale e che tutte le questioni relative al suo eventuale rilascio dovevano essere decise da lei.

30. Il 16 gennaio 2006 l'ufficio per le curatele informò l'avvocato che le azioni del curatore del ricorrente erano legittime. Secondo l'ufficio per le curatele, il 12 gennaio 2006 il ricorrente era stato visitato da un dentista. Come si evince da questa lettera, i rappresentanti dell'ufficio per le curatele non incontrarono il ricorrente e si affidarono alle sole informazioni ricevute dall'ospedale e dal curatore – la madre del ricorrente.

#### **E. Richiesta in base all'art. 39 del Regolamento della Corte**

31. In una lettera del 10 dicembre 2005 l'avvocato richiese alla Corte di indicare al Governo russo misure cautelari in base all'art. 39 del Regolamento della Corte. In particolare, egli richiese alla Corte di obbligare le autorità russe a permettergli di incontrare il ricorrente al fine di assisterlo nel procedimento e di predisporre il ricorso alla Corte europea.

32. Il 15 dicembre 2005 il Presidente della Camera ha deciso di non prendere alcuna decisione in base all'art. 39 fino a che non fossero state ricevute altre informazioni. Le parti sono state invitate a produrre informazioni aggiuntive e note riguardo alla situazione oggetto del caso.

33. Sulla base delle informazioni ricevute dalle parti, il 6 marzo 2006 il Presidente della Camera decise di indicare al Governo della Russia, in base all'art. 39 del Regolamento della Corte, appropriate misure cautelari nell'interesse della corretta condotta del procedimento dinanzi alla Corte. Tali misure erano le seguenti: veniva indicato al Governo convenuto di organizzare, attraverso mezzi appropriati, un incontro tra il ricorrente e il suo avvocato. Tale incontro avrebbe potuto svolgersi alla presenza del personale dell'ospedale in cui il ricorrente era detenuto, ma senza che fosse possibile ascoltare ciò che dicevano. All'avvocato dovevano essere forniti il tempo e le attrezzature necessarie perché si consultasse con il ricorrente e lo aiutasse a predisporre il ricorso dinanzi alla Corte europea. Al Governo russo fu anche richiesto di non impedire che l'avvocato incontrasse il suo cliente ad intervalli regolari per il futuro. L'avvocato, dal suo canto, era obbligato a cooperare e a soddisfare le ragionevoli richieste del regolamento dell'ospedale.

34. Tuttavia, all'avvocato del ricorrente non fu consentito di incontrare il ricorrente. Il Primario dell'Ospedale n. 6 informò l'avvocato di non ritenere la decisione della Corte sulle misure cautelari vincolante. Inoltre, la madre del ricorrente pose obiezioni ad un incontro tra il ricorrente e l'avvocato.

35. L'avvocato del ricorrente impugnò tale rifiuto dinanzi alla Corte distrettuale Smolninskiy di San Pietroburgo, facendo riferimento alla misura cautelare indicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il 28 marzo

2006 la corte accolse il suo ricorso dichiarando illegittimo il divieto di incontro tra il ricorrente ed il suo avvocato.

36. Il 30 marzo 2006 l'ex rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, P. Laptev, scrisse una lettera al Presidente della Corte distrettuale Vasileostrovskiy di San Pietroburgo informandolo delle misure cautelari applicate dalla Corte nel caso in questione.

37. Il 6 aprile 2006 la Corte distrettuale Vasileostrovskiy esaminò, su mozione del ricorrente, la richiesta della Corte ex art. 39 del Regolamento e sostenne che all'avvocato dovesse essere permesso di incontrare il ricorrente.

38. L'ospedale e la madre del ricorrente hanno fatto appello contro suddetta decisione. Il 26 aprile 2006 la Corte municipale di San Pietroburgo ha esaminato il loro appello ed annullato la sentenza del 6 aprile 2006 della corte di grado inferiore. La Corte municipale sostenne, in particolare, che la Corte distrettuale non avesse competenza ad esaminare la richiesta avanzata dal Rappresentante della Federazione russa. Inoltre, la Corte municipale notò che il curatore ufficiale del ricorrente – sua madre – non aveva presentato alla corte alcuna richiesta di questo tipo. Infine, la Corte municipale sostenne quanto segue:

« ... La ricorso del ricorrente [alla Corte europea] era rivolta contro la Federazione russa ... La richiesta della Corte europea era indirizzata alle autorità della Federazione russa. La Federazione russa in quanto soggetto speciale delle relazioni internazionali gode di immunità dalla giurisdizione straniera, non è obbligata da misure vincolanti applicate da corti straniere e non può essere sottoposta a tali misure ... senza il suo consenso. Le corti [nazionali] non hanno diritto di ottemperare per conto della Federazione russa ad un obbligo di attenersi alle misure preliminari ... Ciò può essere deciso dall'esecutivo ... mediante una decisione amministrativa.»

39. Il 16 maggio 2006 la Corte municipale di San Pietroburgo esaminò l'appello contro la sentenza del 28 marzo 2006 presentato dal Primario dell'Ospedale n. 6. La Corte municipale sostenne che «in base all'art. 34 del Regolamento della Corte l'autorità di un avvocato [che rappresenta il ricorrente dinanzi alla Corte europea] dovrebbe essere formalizzata ai sensi della legislazione del paese di nazionalità». La Corte municipale inoltre sostenne che in base al diritto russo l'avvocato non può agire per conto del suo cliente in mancanza di un accordo tra loro. Tuttavia, nessun accordo del genere era stato concluso tra il Sig. Bartenev (l'avvocato) e la madre del ricorrente – la persona che aveva il diritto di agire per conto del ricorrente in qualunque questione giuridica. Di conseguenza, la Corte municipale concluse che l'avvocato non avesse autorità ad agire per conto del ricorrente, e il suo ricorso dovesse essere respinto. La sentenza del 28 marzo 2006 della Corte distrettuale Smolninskiy fu quindi annullata.

40. Lo stesso giorno il ricorrente fu dimesso dall'ospedale ed ebbe un incontro con il suo avvocato.

## **F. Appelli contro la sentenza del 28 dicembre 2004**

41. Il 20 novembre 2005 l'avvocato del ricorrente presentò un appello contro la decisione del 28 dicembre 2004. Egli inoltre richiese alla Corte di estendere i limiti temporali per la presentazione dell'appello, asserendo che il ricorrente non era stato messo al corrente del procedimento nel quale egli era stato dichiarato incapace. L'appello fu presentato alla cancelleria della Corte distrettuale Vasileostrovskiy.

42. Il 22 dicembre 2005 il giudice A. della Corte distrettuale Vasileostrovskiy rimise l'appello all'avvocato del ricorrente senza esaminarlo, indicando che il ricorrente non aveva capacità giuridica ad agire e, quindi, poteva presentare appello o qualunque altra richiesta solo attraverso il suo curatore.

43. Il 23 maggio 2006, dopo che il ricorrente fu dimesso dall'ospedale psichiatrico, l'avvocato del ricorrente presentò appello contro la decisione del 22 dicembre 2005. Con un'ordinanza del 5 luglio 2006 la Corte municipale di San Pietroburgo confermò la decisione del 22 dicembre 2005. La Corte municipale sostenne che il Codice di Procedura Civile non permette di presentare domande di ripristino dei termini procedurali ad una persona giuridicamente incapace.

44. Nei mesi successivi l'avvocato del ricorrente presentò due nuovi appelli per un riesame giurisdizionale, ma senza esito positivo.

45. Secondo l'avvocato del ricorrente, nel 2007 il ricorrente fu di nuovo ricoverato presso l'Ospedale n. 6, su richiesta di sua madre.

## **II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE**

### **A. Capacità giuridica**

46. In base all'art. 21 del Codice civile della Federazione russa del 1994 ogni individuo dell'età di 18 anni o più ha, di regola, piena capacità giuridica (*дееспособность*), definita come «la capacità di acquisire e godere di diritti politici, di creare e rispettare obbligazioni civili attraverso azioni sue proprie». In base all'art. 22 del Codice civile la capacità giuridica può essere limitata, ma solo nei casi specificati dalla legge e nell'ambito delle procedure prescritte dalla legge.

47. In base all'art. 29 del Codice civile, una persona che non sia in grado di capire o controllare le proprie azioni in conseguenza di una malattia mentale può essere dichiarata incapace giuridicamente dalla corte e posta sotto la tutela di un curatore (*опека*). Tutte le questioni giuridiche per conto della persona dichiarata incapace sono concluse dal suo curatore. La persona interdetta può essere dichiarata pienamente capace se gli elementi in base ai quali era stata dichiarata incapace vengono meno.

48. L'art. 30 del Codice civile prevede una limitazione parziale della capacità giuridica. Se la dipendenza dall'alcol o dalla droga di un individuo crea gravi difficoltà economiche alla sua famiglia, questi può essere dichiarato parzialmente incapace. Ciò implica che egli non è in grado di concludere transazione su larga scala, ma può, tuttavia, disporre del suo stipendio o pensione e fare piccole transazioni, sotto il controllo del suo curatore.

49. L'art. 135 (1) del Codice di procedura civile del 2002 prevede che un ricorso civile inoltrato da un individuo incapace deve essere rimesso senza che sia esaminato.

50. L'art. 281 del Codice di procedura civile del 2002 stabilisce la procedura per la dichiarazione di incapacità. Una richiesta di interdizione di un individuo malato mentalmente può essere presentata dinanzi ad una corte di prima istanza da un membro della famiglia dell'individuo interessato. Al momento in cui riceve la richiesta, il giudice deve ordinare un esame psichiatrico forense dell'individuo coinvolto.

51. L'art. 284 del Codice di procedura civile prevede che la richiesta di interdizione deve essere esaminata alla presenza dell'individuo interessato, dell'attore, del procuratore e di un rappresentante dell'ufficio per le curatele (*орган опеки и попечительства*). La persona la cui capacità giuridica viene esaminata dalla corte deve essere convocata all'udienza presso la corte, a meno che il suo stato di salute gli impedisca di essere presente.

52. L'art. 289 del Codice di procedura civile prevede che la capacità giuridica possa essere ripristinata dalla corte su richiesta del curatore, di un parente stretto, dell'ufficio per le curatele o dell'ospedale psichiatrico, ma non della persona dichiarata incapace.

## **B. Ricovero forzato in un ospedale psichiatrico**

53. L'Atto sull'assistenza psichiatrica del 2 luglio del 1992, come modificato («l'Atto»), prevede che qualunque ricorso a cure psichiatriche debba essere volontario. Tuttavia, una persona dichiarata pienamente incapace può essere soggetta a trattamento psichiatrico su richiesta o con il consenso del suo curatore ufficiale (sezione 4 dell'Atto).

54. La sezione 5 (3) dell'Atto prevede che i diritti e le libertà delle persone affette da malattie mentali non possono essere limitati sulla base della sola diagnosi, o del fatto che siano state sottoposte a cure in un ospedale psichiatrico.

55. In base alla sezione 5 dell'Atto, un paziente di un ospedale psichiatrico può avere un rappresentante legale. Tuttavia, secondo il punto 2 della sezione 7, gli interessi di una persona dichiarata pienamente incapace sono rappresentati dal suo curatore ufficiale.

56. La sezione 28 (3) e (4) dell'Atto («Motivi di ricovero») prevede che una persona dichiarata incapace può essere ricoverata in un ospedale

psichiatrico su richiesta del suo curatore. Suddetto ricovero è considerato volontario e non richiede l'approvazione della corte, al contrario del ricovero non volontario (sezioni 39 e 33 dell'Atto).

57. La sezione 37 (2) dell'Atto contiene la lista dei diritti di un paziente di un ospedale psichiatrico. In particolare, il paziente ha il diritto di comunicare con un avvocato senza censura. Tuttavia, in base alla sezione 37 (3) il medico può limitare i diritti del ricorrente a mantenere una corrispondenza con altre persone, ad avere conversazioni telefoniche e ad incontrare visitatori.

58. La sezione 47 dell'Atto prevede che le azioni del medico possano essere fatte oggetto di appello dinanzi alla corte.

### III. DOCUMENTI INTERNAZIONALI RILEVANTI

59. Il 23 febbraio 1999 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato i «Principi riguardanti la protezione giuridica dei maggiorenni incapaci», Raccomandazione n. R (99) 4. Le disposizioni rilevanti di tali Principi recitano quanto segue:

#### **Principio 2 – Flessibilità nella risposta giuridica**

«1. Le misure di protezione e gli altri meccanismi giuridici destinati ad assicurare la protezione degli interessi personali ed economici dei maggiorenni incapaci devono essere sufficientemente ampi e flessibili in modo da permettere di giungere a risposte giuridiche adeguate ai diversi gradi di incapacità ed alla varietà delle situazioni. ...

4. Tra le diverse misure di protezione devono figurare, nei casi appropriati, delle disposizioni che non restringano la capacità giuridica degli interessati.»

#### **Principio 3 – Massima preservazione della capacità**

«1. Il quadro legislativo deve, per quanto possibile, riconoscere che possono esistere diversi gradi di incapacità e che l'incapacità può variare nel tempo. Di conseguenza, una misura di protezione non deve automaticamente condurre ad una completa rimozione della capacità giuridica. Tuttavia, una restrizione della capacità giuridica deve essere possibile laddove sia dimostrata essere necessaria per la protezione della persona coinvolta.

2. In particolare, una misura di protezione non deve automaticamente privare la persona coinvolta del diritto di voto, di rendere testamento, o di rifiutare o acconsentire ad interventi di tipo sanitario, o di prendere altre decisioni di carattere personale in ogni momento in cui la sua capacità glielo permetta. ...»

#### **Principio 6 – Proporzionalità**

«1. Laddove una misura di protezione sia necessaria, essa deve essere proporzionata al grado di capacità della persona coinvolta e a misura delle circostanze e dei bisogni individuali della persona coinvolta.

2. La misura di protezione deve limitare la capacità giuridica, i diritti e le libertà della persona interessata solo entro il limite necessario al raggiungimento dello scopo dell'intervento. ... »

**Principio 13 – Diritto ad essere sentito personalmente**

«La persona interessata ha il diritto di essere sentita personalmente in ogni procedimento che possa avere incidenza sulla sua capacità giuridica.»

**Principio 14 – Durata, riesame e appello**

«1. Le misure di protezione devono, laddove possibile ed opportuno, avere durata limitata. Deve essere presa in considerazione la previsione di riesami periodici. ...

3. Deve essere previsto un adeguato diritto di appello»

## DIRITTO

60. La Corte rileva che il ricorrente ha presentato varie denunce sulla base di diverse disposizioni della Convenzione. Tali denunce riguardano la sua interdizione, il suo ricovero in un ospedale psichiatrico, l'impossibilità di ottenere un riesame del suo status, l'impossibilità di incontrare il suo avvocato, l'ingerenza nella sua corrispondenza, le cure mediche forzate, ecc. La Corte esaminerà tali denunce in ordine cronologico. Quindi, la Corte comincerà con le denunce relative alla procedura di interdizione – evento che ha generato tutti gli eventi successivi, e quindi esaminerà il ricovero del ricorrente e le denunce da esso derivanti.

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI INTERDIZIONE

61. Il ricorrente ha denunciato di essere stato privato della sua capacità giuridica in seguito ad un procedimento che non è stato «equo» ai sensi dell'art. 6 della Convenzione. L'art. 6 § 1, per quanto rilevante, dispone:

« [Nelle] controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile ... , [o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale»

#### A. Argomenti delle parti

62. Il Governo ha affermato che il procedimento dinanzi alla Corte distrettuale Vasileostrovskiy è stato equo. In base al diritto russo, una richiesta volta a dichiarare una persona giuridicamente incapace può essere

avanzata da un parente della persona affetta da un disturbo mentale. Nel presente caso era la Sig.ra Shtukaturova, madre del ricorrente, ad aver presentato tale richiesta. La corte ha ordinato un esame psichiatrico del ricorrente. Dopo aver esaminato il ricorrente, i medici hanno concluso che egli non era in grado di capire e controllare le proprie azioni. Date le condizioni mediche del ricorrente, la corte ha deciso di non convocarlo in udienza. Tuttavia, in ottemperanza all'art. 284 del Codice di procedura civile, un procuratore ed un rappresentante dell'ospedale psichiatrico erano presenti all'udienza. Di conseguenza, i diritti procedurali del ricorrente non sono stati violati.

63. Il ricorrente ha sostenuto che il procedimento di fronte alla corte di prima istanza non è stato equo. Il giudice non aveva spiegato perché aveva cambiato idea e ritenuto che la presenza personale del ricorrente non fosse necessaria (v. *supra* paragrafi 11 ss.). La corte aveva deciso sull'incapacità del ricorrente senza sentirlo o vederlo, o senza aver ricevuto alcuna dichiarazione dal ricorrente. La corte ha basato la sua decisione sul referto medico scritto, che il ricorrente non aveva visto né avuto occasione di contestare. Anche il procuratore che ha preso parte all'udienza del 28 dicembre 2004 ha sostenuto la domanda, senza avere visto il ricorrente prima dell'udienza. La Corte distrettuale Vasileostrovskiy ha anche trascurato di interrogare la madre del ricorrente, che aveva presentato la domanda di interdizione. In sintesi, la corte non ha preso alcuna misura minima volta ad assicurare una valutazione oggettiva delle condizioni mentali del ricorrente. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto di non essere in grado di contestare la sentenza del 28 dicembre 2004 poiché in base al diritto russo non godeva del diritto di presentare un appello.

## **B. Sulla ricevibilità**

64. Le parti non contestano l'applicabilità dell'art. 6, nella sua accezione "civile", al procedimento in questione, e la Corte non ravvisa alcun motivo per ritenere diversamente (v. caso *Winterwerp c. Paesi Bassi*, sentenza del 24 ottobre 1979, Serie A n. 33, § 73).

65. La Corte osserva che le denunce del ricorrente non sono manifestamente infondate ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre osserva che non sono inammissibili neanche su altre basi. Esse devono quindi essere dichiarate ricevibili.

## C. Sul merito

### 1. Principi generali

66. Nella maggior parte dei casi precedenti dinanzi alla Corte riguardanti «persone alienate», i procedimenti interni riguardavano la loro detenzione e quindi erano stati esaminati alla luce dell'art. 5 della Convenzione. Tuttavia, la Corte ha ripetutamente sostenuto che le garanzie «procedurali» di cui all'art. 5 §§ 1 e 4 sono molto simili a quelle di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione (v., per esempio, caso *Winterwerp*, sopra citato, § 60; caso *Sanchez-Reisse c. Svizzera*, sentenza del 21 ottobre 1986, Serie A n. 107; caso *Kampanis c. Grecia*, 13 luglio 1995, Serie A n. 318-B; e caso *Ilijkov c. Bulgaria*, n. 33977/96, § 103, 26 luglio 2001). Quindi, al fine di decidere se la procedura di interdizione nel presente caso sia stata «equa», la Corte prenderà in considerazione, *mutatis mutandis*, la sua giurisprudenza sull'art. 5 § 1 (e) e sull'art. 5 § 4 della Convenzione.

67. La Corte richiama la circostanza che nel decidere se un individuo debba essere detenuto in quanto «alienato» le autorità nazionali devono godere di un certo margine di apprezzamento. Spetta in primo luogo alle autorità nazionali valutare le prove addotte dinanzi ad esse in un caso particolare; il compito della Corte è rivedere ai sensi della Convenzione le decisioni di siffatte autorità (v. caso *Luberti c. Italia*, sentenza del 23 febbraio 1984, Serie A n. 75, § 27).

68. Nell'ambito dell'art. 6 § 1 della Convenzione, la Corte suppone che nei casi che coinvolgono persone mentalmente inferme le corti nazionali dovrebbero godere anche di un certo margine di apprezzamento. Per cui, per esempio, esse possono predisporre i necessari aggiustamenti procedurali volti ad assicurare la buona amministrazione della giustizia, la protezione della salute della persona interessata, ecc. Tuttavia, tali misure non dovrebbero inficiare la vera essenza del diritto del ricorrente ad un equo processo come garantito dall'art. 6 della Convenzione. Nel decidere se una particolare misura, quale l'esclusione del ricorrente dall'udienza, fosse o meno necessaria, la Corte prenderà in considerazione tutti i fattori rilevanti (quali la natura e la complessità della questione dinanzi alle corti interne, cosa fosse in gioco per il ricorrente, se la sua presenza fisica rappresentasse una minaccia per altri o per se stesso, ecc.).

## 2. Applicazione al caso di specie

69. Non è in discussione se il ricorrente fosse inconsapevole della richiesta di interdizione presentata da sua madre. Nulla suggerisce che la corte abbia notificato al ricorrente *proprio motu* il procedimento (v. *supra* paragrafo 10). Inoltre, come si evince dal referto medico del 12 novembre 2004 (v. *supra* paragrafo 13), il ricorrente non si era reso conto di essere sottoposto ad esame psichiatrico forense. La Corte conclude che il ricorrente non era in alcun modo in grado di partecipare all'udienza dinanzi alla Corte distrettuale Vasileostrovskiy. Resta da accertare se, nelle circostanze del caso, ciò sia incompatibile con l'art. 6 della Convenzione.

70. Il Governo ha sostenuto che la decisione presa dal giudice nazionale sia stata legittima ai sensi del diritto interno. Tuttavia, il punto cruciale della doglianza non è la legittimità interna, ma l'«equità» della procedura dal punto di vista della Convenzione e della giurisprudenza della Corte.

71. In alcuni casi precedenti (riguardanti la reclusione forzata in un ospedale) la Corte ha confermato che ad una persona alienata deve essere permesso di essere sentita o personalmente o, laddove necessario, attraverso una qualche forma di rappresentanza – v., per esempio, caso *Winterwerp*, cit., § 79. Nel caso *Winterwerp* era in gioco la libertà del ricorrente. Tuttavia, nel presente caso l'esito del procedimento era almeno ugualmente importante per il ricorrente: la sua autonomia personale in quasi ogni aspetto della vita era in questione, inclusa l'eventuale limitazione della sua libertà.

72. Inoltre, la Corte rileva che il ricorrente ha giocato un ruolo duplice nel procedimento: era parte interessata e, al contempo, l'oggetto principale dell'esame della corte. La sua partecipazione era dunque necessaria non solo per metterlo nelle condizioni di presentare il suo caso, ma anche per permettere al giudice di farsi una sua propria opinione sulla capacità mentale del ricorrente (v., *mutatis mutandis*, caso *Kovalev c. Russia*, n. 78145/01, §§ 35-37, 10 maggio 2007).

73. Il ricorrente è certamente un individuo con una storia di problemi psichiatrici. Dalla documentazione del caso, tuttavia, pare che nonostante la sua malattia mentale egli fosse una persona relativamente autonoma. In tali circostanze era indispensabile che il giudice avesse almeno un breve contatto visivo con il ricorrente, e preferibilmente che lo interrogasse. La Corte conclude che la decisione del giudice di decidere sul caso sulla base di prove documentarie, senza vedere o sentire il ricorrente, sia irragionevole e violi il principio del contraddittorio previsto dall'art. 6 § 1 (v. caso *Mantovanelli c. Francia*, sentenza del 18 marzo 1997, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-II, § 35).

74. La Corte ha esaminato la posizione del Governo in base alla quale un rappresentante dell'ospedale ed il procuratore distrettuale erano presenti all'udienza nel merito. Tuttavia, è opinione della Corte che la loro presenza non ha reso il procedimento meramente contraddittorio. Il rappresentante

dell'ospedale agiva in nome di un'istituzione che aveva redatto il rapporto ed era indicata nella sentenza come «parte interessata». Il Governo non ha spiegato il ruolo del procuratore nel procedimento. In ogni caso, dagli atti dell'udienza pare che sia il procuratore che il rappresentante dell'ospedale abbiano partecipato passivamente all'udienza, peraltro durata solo dieci minuti.

75. Infine, la Corte ricorda di dover sempre valutare il procedimento nel suo complesso, inclusa la decisione della corte cui è stato rivolto l'appello (v. caso *C.G. c. Regno Unito*, n. 43373/98, § 35, 19 dicembre 2001). La Corte rileva che nel caso di specie l'appello del ricorrente fu rigettato senza che fosse esaminato sulla base della mancanza di capacità giuridica del ricorrente ad agire dinanzi alla corte (v. *supra* paragrafo 53). Senza considerare se il rigetto dell'appello senza esame sia o meno accettabile ai sensi della Convenzione, la Corte rileva solamente che il procedimento si è concluso con la sentenza della corte di prima istanza del 28 dicembre 2004.

76. La Corte conclude che date le circostanze del presente caso il procedimento dinanzi alla Corte distrettuale Vasileostrovskiy non è stato equo. C'è, di conseguenza, stata violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

## II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE RIGUARDO ALL'INTERDIZIONE DEL RICORRENTE

77. Il ricorrente ha denunciato il fatto che privandolo della sua capacità giuridica le autorità hanno violato l'art. 8 della Convenzione. L'art. 8 dispone:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

### A. Argomenti delle parti

#### 1. Il Governo

78. Il Governo ha ammesso che la sentenza che privava il ricorrente della sua capacità giuridica implicava un certo numero di limitazioni nella sfera della vita privata. Tuttavia, esso ha affermato che i diritti del ricorrente

derivanti dall'art. 8 non sono stati violati. Le sue argomentazioni possono essere riassunte come segue. In primo luogo, la misura adottata dalla corte aveva lo scopo di proteggere gli interessi e la salute di altre persone. Inoltre, la decisione è stata presa in conformità con il diritto sostanziale, in particolare sulla base dell'art. 29 del Codice civile della Federazione russa.

## *2. Il ricorrente*

79. Il ricorrente ha ribadito la sua doglianza iniziale che l'art. 8 è stato violato nel suo caso. Egli ha sostenuto che l'art. 29 del Codice civile, che era servito da base per privarlo della capacità giuridica, non è formulato con sufficiente precisione. La legge ammette la privazione della capacità giuridica di un individuo se quella persona «non è in grado di comprendere il senso delle sue azioni o di controllarle». Tuttavia, la legge non spiega che tipo di «azioni» il ricorrente dovrebbe comprendere o controllare, o quanto complesse tali azioni dovrebbero essere. In altre parole, non esiste un testo giuridico che stabilisca la gravità della riduzione della capacità cognitiva che porta alla piena privazione della capacità giuridica. La legge è chiaramente incompleta a tale riguardo; non protegge le persone mentalmente malate dall'ingerenza arbitraria sul loro diritto alla vita privata. Di conseguenza, l'ingerenza nella sua vita privata non è stata legittima.

80. Il ricorrente inoltre ha dichiarato che l'ingerenza non perseguiva uno scopo legittimo. Le autorità non hanno tentato di proteggere la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o il benessere economico del paese, o di prevenire disordini o crimini. In merito alla protezione della salute e della morale degli altri, non vi è stato alcun elemento che facesse pensare che il ricorrente rappresentasse una minaccia ai diritti dei terzi. Infine, riguardo allo stesso ricorrente, il governo non ha indicato che l'interdizione aveva avuto effetto terapeutico sul ricorrente. Né vi è alcuna prova che le autorità abbiano inteso privare il ricorrente della sua capacità perché avrebbe altrimenti agito in modo da danneggiare la propria salute. In merito ai suoi interessi pecuniari, la protezione dei diritti di un individuo non è uno dei campi previsti dall'art. 8 § 2, e non può quindi servire da giustificazione all'ingerenza nei diritti di una persona quali quelli garantiti ex art. 8 § 1 della Convenzione. In sintesi, l'ingerenza nella sua vita privata non perseguiva alcuno degli scopi legittimi elencati all'art. 8 § 2 della Convenzione.

81. Infine, il ricorrente ha sostenuto che l'ingerenza non è stata «necessaria ... in una società democratica», dato che non c'era alcuna necessità di restringere la sua capacità giuridica. La Corte distrettuale Vasileostrovskiy non ha addotto alcuna ragione per la sua decisione: non vi era indicazione del fatto che il ricorrente avesse avuto problemi nella gestione della sua proprietà in passato, che non fosse in grado di lavorare, che avesse un comportamento scorretto al lavoro, ecc. Il referto medico non era avvalorato da alcuna prova, e la corte non ha valutato il comportamento

pregresso del ricorrente in alcuna delle sfere nelle quali ha ristretto la sua capacità giuridica.

82. Anche se la Corte distrettuale Vasileostrovskiy ha ritenuto sufficiente che il ricorrente non potesse agire in alcune sfere della vita, avrebbe potuto restringere la sua capacità in quelle specifiche sfere, senza andare oltre. Tuttavia, il diritto russo, diversamente dalla legislazione di molti altri paesi europei, non permette la limitazione parziale della capacità giuridica, ma prevede solo la piena interdizione. L'opzione della capacità limitata può essere utilizzata solo in caso di abuso di droghe o alcol. In tali circostanze la corte avrebbe dovuto rifiutarsi di applicare una misura tanto drastica quale la piena interdizione. Di contro, la corte ha preferito privare bruscamente il ricorrente di tutti i suoi poteri decisionali per un periodo illimitato di tempo.

### **B. Sulla ricevibilità**

83. Le parti hanno concordato che la sentenza del 28 dicembre 2004 configurava un'ingerenza nella vita privata del ricorrente. La Corte ricorda che l'art. 8 «assicura all'individuo una sfera nella quale egli può perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della sua personalità» (v. caso *Brüggeman e Scheuten c. Germania*, n. 6959/75, Rapporto della Commissione del 12 luglio 1977, *Decisioni and Rapporti* 10, p. 115, § 55). La sentenza del 28 dicembre 2004 privava il ricorrente della sua capacità di agire indipendentemente in quasi tutte le sfere della vita: non era più in grado di vendere o acquistare proprietà da solo, di lavorare, di viaggiare, di scegliere la propria residenza, di partecipare ad associazioni, di sposarsi, ecc. Persino la sua libertà avrebbe potuto quindi essere limitata senza il suo consenso e senza supervisione legale. In sintesi, la Corte conclude che la privazione della capacità giuridica si configurava come ingerenza nella vita privata del ricorrente (v. caso *Matter c. Slovacchia*, n. 31534/96, § 68, 5 luglio 1999).

84. La Corte inoltre rileva che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre osserva che non è inammissibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarata ricevibile.

### **C. Sul merito**

85. La Corte riafferma che qualunque ingerenza nel diritto di un individuo al rispetto della sua vita privata rappresenta una violazione dell'art. 8 a meno che non sia «prevista dalla legge», persegua uno scopo o degli scopi legittimi di cui al paragrafo 2, e sia «necessaria ... in una società democratica» nel senso che sia proporzionata agli scopi perseguiti.

86. La Corte ha preso nota dell'affermazione del ricorrente che la misura a lui applicata non sia stata legittima e non perseguisse alcuno scopo legittimo. Tuttavia, nell'opinione della Corte non è necessario esaminare tali aspetti del caso, dato che la decisione di interdire il ricorrente è stata in ogni caso sproporzionata allo scopo legittimo invocato dal Governo per le ragioni sopra esposte.

### *1. Principi generali*

87. Il ricorrente ha denunciato che la piena interdizione è stata una risposta inadeguata alle difficoltà che viveva. Invero, ai sensi dell'art. 8, le autorità devono ricercare un equo bilanciamento tra gli interessi di un alienato e gli altri interessi legittimi coinvolti. Tuttavia, di regola, in una questione tanto complessa quale la determinazione della capacità mentale di un individuo, le autorità devono godere di un ampio margine di apprezzamento. Ciò è spiegato principalmente dal fatto che le autorità nazionali godono del vantaggio di avere contatto diretto con le persone interessate e sono quindi in posizione privilegiata per determinare siffatte questioni. Il compito della Corte è piuttosto rivedere alla luce della Convenzione le decisioni prese dalle autorità nazionali nell'esercizio dei loro poteri al riguardo (v., *mutatis mutandis*, caso *Bronda c. Italia*, sentenza del 9 giugno 1998, *Raccolta* 1998-IV, p. 1491, § 59).

88. Al contempo, il margine di apprezzamento da accordare alle autorità nazionali competenti varia in funzione della natura della questione e della rilevanza degli interessi in gioco (v. caso *Elsholz c. Germania* [GC], n. 25735/94, § 49, ECHR 2000-VIII). Un esame più minuzioso è richiesto rispetto alle limitazioni gravi della sfera della vita privata.

89. Inoltre, la Corte riafferma che mentre l'art. 8 non contiene requisiti procedurali, «il processo decisionale relativo a misure di ingerenza deve essere equo e tale da assicurare il dovuto rispetto degli interessi salvaguardati dall'art. 8» (v. caso *Görgülü c. Germania*, n.74969/01, § 52, 26 febbraio 2004). La misura del margine di apprezzamento dipende quindi dalla qualità del processo decisionale. Se la procedura è stata gravemente mancante sotto alcuni aspetti, le conclusioni delle autorità interne sono maggiormente soggette a critiche (v., *mutatis mutandis*, caso *Sahin c. Germania*, n. 30943/96, §§ 46 ss., 11 ottobre 2001).

### *2. Applicazione al caso di specie*

90. In primo luogo, la Corte rileva che l'ingerenza nella vita privata del ricorrente è stata molto grave. In conseguenza della sua interdizione il ricorrente è diventato pienamente dipendente dal suo curatore ufficiale in quasi tutte le sfere della vita. Inoltre, la «piena interdizione» è stata applicata per un periodo indeterminato e non poteva, come dimostra il caso del ricorrente, essere contestata se non attraverso il curatore, che si è

opposto ad ogni tentativo di interrompere la misura (v. anche «La normativa interna rilevante» *supra*, paragrafo 52).

91. In secondo luogo, la Corte ha già riscontrato che il giudizio dinanzi alla Corte distrettuale Vasileostrovskiy era viziato dal punto di vista procedurale. Quindi, il ricorrente non ha preso parte ai procedimenti della corte e non è neppure stato esaminato dal giudice di persona. Inoltre, il ricorrente non è stato in grado di contestare la sentenza del 28 dicembre 2004 dato che la Corte Vasileostrovskiy si è rifiutata di esaminare il suo appello. In sintesi, la sua partecipazione al processo decisionale è stata pari a zero. La Corte è particolarmente colpita dal fatto che l'unica udienza sul merito nel caso del ricorrente sia durata dieci minuti. Alla luce di queste circostanze non si può affermare che il giudice abbia avuto «il vantaggio di avere contatto diretto con la persona interessata», cosa che è normalmente richiesta da parte di questa Corte nei casi di restrizioni giuridiche.

92. In terzo luogo, la Corte deve esaminare le motivazioni addotte nella sentenza del 28 dicembre 2004. Nel far ciò la Corte terrà conto della gravità dell'ingerenza denunciata e del fatto che i procedimenti dinanzi alla corte nel caso del ricorrente sono stati quanto meno superficiali (v. *supra*).

93. La Corte rileva che la Corte distrettuale si è basata solo sulle conclusioni del referto medico del 12 novembre 2004. Questo referto faceva riferimento al comportamento aggressivo, all'atteggiamento negativo ed allo stile di vita «antisociale» del ricorrente, e concludeva che il ricorrente soffriva di schizofrenia e non era quindi in grado di comprendere le proprie azioni. Al contempo, il referto non spiegava che tipo di azioni il ricorrente non fosse in grado di comprendere e controllare. L'incidenza della malattia del ricorrente non è chiara, come non lo sono le possibili conseguenze della malattia del ricorrente sulla sua vita sociale, salute, interessi pecuniari, ecc. Il referto del 12 novembre 2004 non era sufficientemente chiaro su questi punti.

94. La Corte non mette in dubbio la competenza dei medici che hanno esaminato il ricorrente ed accetta che il ricorrente fosse gravemente malato. Tuttavia, è opinione della Corte che l'esistenza di un disordine mentale, anche serio, non può essere il solo motivo per giustificare la piena interdizione. Per analogia con i casi relativi alla privazione della libertà, al fine di giustificare la piena interdizione il disordine mentale deve essere «di tipo e grado» tale da giustificare siffatta misura – v., *mutatis mutandis*, caso *Winterwerp*, cit., § 40. Tuttavia, le domande rivolte ai medici, come formulate dal giudice, non facevano riferimento «al tipo e al grado» dell'infermità mentale del ricorrente. Di conseguenza, il referto del 12 novembre 2004 non analizza in modo sufficientemente dettagliato il grado di incapacità del ricorrente.

95. Sembra che il quadro normativo vigente non lasciasse al giudice altra scelta. Il Codice civile russo distingue tra piena capacità e piena incapacità, ma non prevede alcuna situazione intermedia se non la

dipendenza da droga o alcol. La Corte fa riferimento a tale proposito ai principi formulati nella Raccomandazione N. R (99) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sopra citata al paragrafo 59. Sebbene tali principi non hanno forza di legge per questa Corte, possono definire uno standard europeo comune in questo campo. Contrariamente a questi principi, la legislazione russa non prevede una «risposta su misura». Di conseguenza, nelle circostanze del caso i diritti del ricorrente ex art. 8 sono stati limitati più del necessario.

96. In sintesi, avendo esaminato il processo decisionale e le motivazioni delle decisioni interne, la Corte conclude che l'ingerenza nella vita privata del ricorrente è stata sproporzionata al legittimo scopo perseguito. C'è, quindi, stata violazione dell'art. 8 della Convenzione alla luce della piena interdizione del ricorrente.

### III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 § 1 DELLA CONVENZIONE

97. In base all'art. 5 § 1 della Convenzione il ricorrente ha denunciato che il suo ricovero nell'ospedale psichiatrico è stato illegittimo. L'art. 5, per quanto rileva, prevede:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: ...

(e) se si tratta della detenzione regolare di ... un alienato ... »

#### A. Argomenti delle parti

##### 1. Il Governo

98. Il Governo ha dichiarato che il ricovero del ricorrente nell'ospedale è stato legittimo. Alle sezioni 28 e 29 dell'Atto sull'assistenza psichiatrica, una persona può essere ricoverata in un ospedale psichiatrico a seguito di un'ordinanza di un tribunale o su richiesta del medico, ammesso che quella persona soffra di una malattia mentale. La legge distingue tra ricovero in ospedale non volontario e volontario. Quest'ultimo non necessita dell'ordinanza di una corte e può essere autorizzato dal curatore ufficiale, se la persona coinvolta è incapace giuridicamente. Il ricorrente fu messo in ospedale su richiesta del suo curatore ufficiale in relazione ad un peggioramento della sua condizione mentale. In tali circostanze, non vi era bisogno dell'ordinanza di una corte che autorizzasse il ricovero.

99. Il Governo ha inoltre indicato che la sezione 47 dell'Atto sull'assistenza psichiatrica prevede la possibilità di inoltrare ricorsi amministrativi e giurisdizionali contro le azioni o le omissioni del personale

medico. Tuttavia, in base al paragrafo 2 dell'art. 31 del Codice civile della Federazione russa, se una persona è giuridicamente incapace, è il suo curatore ufficiale a dover agire per suo conto di fronte alle istanze amministrative o alle corti. Il curatore ufficiale del ricorrente era sua madre, che non ha presentato alcun ricorso. L'ufficio del procuratore, dopo un'inchiesta, ha concluso che i diritti del ricorrente non erano stati violati. Quindi, il diritto interno prevede rimedi efficaci a protezione dei diritti del ricorrente.

100. I danni causati dal ricovero in un ospedale psichiatrico sono risarcibili solo se causati da errore commesso da parte delle autorità nazionali. Il Governo ha affermato che il personale medico ha agito legittimamente.

## *2. Il ricorrente*

101. Il ricorrente ha confermato le sue denunce. In primo luogo, egli ha sostenuto che il suo ricovero in ospedale si configurava come privazione della libertà. Inoltre, egli era ricoverato in una struttura chiusa a chiave. Dopo aver tentato di fuggire dall'ospedale nel gennaio del 2006, fu legato al suo letto e gli fu somministrata una dose maggiore di medicinali sedativi. Non gli era permesso di comunicare con il mondo esterno fino al suo rilascio. Infine, il ricorrente soggettivamente ha percepito il suo ricovero in ospedale come privazione della libertà. Contrariamente a quanto suggerito dal Governo, non ha mai considerato la sua detenzione come consensuale e vi si è inequivocabilmente opposto per tutta la durata della sua permanenza in ospedale.

102. Inoltre, il ricorrente ha lamentato che la sua detenzione nell'ospedale non si è svolta «nei modi prescritti dalla legge», per cui, in base al diritto russo, il suo ricovero fu considerato come ricovero volontario, senza che fosse presa in considerazione la sua opinione e, di conseguenza, nessuna delle salvaguardie procedurali di solito richieste nei casi di ricovero non volontario fu applicata nel suo caso. Sarebbe dovuta almeno essere predisposta una qualche salvaguardia procedurale, soprattutto laddove la persona interessata ha espresso chiaramente il suo disaccordo con la decisione del suo curatore. Nel presente caso le autorità non hanno accertato la capacità del ricorrente di prendere, in maniera indipendente, una qualche decisione al momento del suo ricovero. Esse si sono affidate allo status del ricorrente di persona giuridicamente incapace, senza considerare quanto tempo fosse trascorso dal momento in cui la decisione della corte in merito alla sua capacità generale era stata presa. Nel caso di specie era stata resa dieci mesi prima dell'ricovero.

103. Inoltre, la legislazione russa non considera a sufficienza il fatto che la capacità di una persona può variare nel tempo. Non è previsto un riesame periodico obbligatorio dello stato di capacità, né vi è la possibilità per una persona sotto curatela di richiedere siffatto riesame. Pur assumendo che, al

momento della decisione iniziale della corte che lo dichiarava incapace, la capacità del ricorrente fosse così gravemente menomata che egli non avrebbe potuto decidere da solo sul suo ricovero, nel frattempo la sua condizione potrebbe essere mutata.

## **B. Sulla ricevibilità**

104. È comprensibile che il Governo abbia affermato che il ricovero del ricorrente sia, in termini di diritto interno, volontario e, come tale, non rientri nella fattispecie della «privazione della libertà» ai sensi dell'art. 5 della Convenzione. Tuttavia, la Corte non avalla questa tesi.

105. Essa riafferma che per determinare se ci sia stata una privazione della libertà, il punto di partenza deve essere la situazione concreta dell'individuo interessato. Bisogna prendere in considerazione la totalità dei fattori che emergono in un caso specifico, quali il tipo, la durata, gli effetti ed il modo in cui è data esecuzione alla misura in questione (v. caso *Guzzardi c. Italia*, sentenza del 6 novembre 1980, Serie A n. 39, § 92, e caso *Ashingdane c. Regno Unito*, sentenza del 28 maggio 1985, Serie A n. 93, § 41).

106. La Corte, inoltre, afferma che la nozione di privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 § 1 non comprende solo l'elemento oggettivo della reclusione di un individuo in un particolare spazio ristretto per una durata non trascurabile. Si può ritenere che un individuo sia stato privato della sua libertà se, come elemento soggettivo aggiuntivo, non ha validamente acconsentito alla reclusione in questione (v., *mutatis mutandis*, caso *H.M. c. Svizzera*, n. 39187/98, § 46, ECHR 2002-II).

107. La Corte osserva al riguardo che la situazione di fatto del ricorrente all'ospedale è del tutto indiscussa. Il ricorrente è stato recluso nell'ospedale per svariati mesi, non era libero di uscire ed i suoi contatti con il mondo esterno erano fortemente limitati. Quanto all'elemento «soggettivo», è stato discusso tra le parti se il ricorrente avesse acconsentito a stare in clinica. Il Governo si è fondamentalmente affidato alla costruzione giuridica della «reclusione volontaria», laddove il ricorrente ha fatto riferimento alla sua percezione della situazione.

108. A tale proposito la Corte rileva che, invero, il ricorrente era privo *de jure* della capacità giuridica di decidere per se stesso. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che il ricorrente fosse *de facto* incapace di comprendere la sua situazione. In primo luogo, il comportamento del ricorrente al momento della sua reclusione dimostra il contrario. Così in varie occasioni il ricorrente ha chiesto di essere dimesso dall'ospedale, ha contattato l'amministrazione dell'ospedale e un avvocato con lo scopo di ottenere il suo rilascio, ed una volta ha anche tentato di scappare dall'ospedale (v., *a fortiori*, caso *Storck c. Germania*, n. 61603/00, ECHR 2005-V, del 16 giugno 2005, in cui la ricorrente aveva acconsentito alla sua

permanenza in clinica, ma aveva poi tentato la fuga). In secondo luogo, deriva dalle conclusioni suddette della Corte che la ricostruzione dei fatti delle corti nazionali sulla condizione mentale del ricorrente erano discutibili ed abbastanza lontane nel tempo (v. *supra* paragrafo 96).

109. In sintesi, sebbene il ricorrente fosse giuridicamente incapace di esprimere la sua opinione, la Corte, date le circostanze del caso, non può accettare la visione del Governo in base alla quale il ricorrente aveva acconsentito alla sua permanenza prolungata nell'ospedale. La Corte, quindi, conclude che il ricorrente è stato privato della sua libertà dalle autorità ai sensi dell'art. 5 § 1 della Convenzione.

110. La Corte inoltre rileva che sebbene la detenzione del ricorrente fosse stata richiesta dal curatore, un privato, ad essa è stata data esecuzione da un'istituzione dello Stato – un ospedale psichiatrico. Quindi ciò implica la responsabilità delle autorità per la situazione denunciata.

111. La Corte rileva che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 § 5 della Convenzione. Essa inoltre afferma che non è irricevibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarata ricevibile.

### **C. Sul merito**

112. La Corte ammette che la detenzione del ricorrente sia stata «legittima», se questo termine è inteso in senso stretto, nel senso della compatibilità formale della detenzione con i requisiti procedurali e materiali del diritto interno. Sembra che l'unica condizione per la detenzione del ricorrente fosse il consenso del suo curatore ufficiale, sua madre, che era anche la persona che aveva sollecitato il suo ricovero in ospedale.

113. Tuttavia, la Corte dichiara che la nozione di «legittimità» nel contesto dell'art. 5 § 1 (e) ha anche un significato più ampio. «La nozione alla base del termine ['modi prescritti dalla legge'] è quella di procedura equa e corretta, ossia che ogni misura che privi un individuo della sua libertà sia decisa ed eseguita da un'autorità competente e non sia arbitraria» (v. caso *Winterwerp*, cit., § 45). In altre parole, la detenzione non può essere ritenuta «legittima» ai sensi dell'art. 5 § 1 se la procedura interna non prevede sufficienti garanzie contro l'arbitrarietà.

114. Nella sentenza *Winterwerp* del 24 ottobre 1979, la Corte ha stabilito tre condizioni minime che devono essere soddisfatte perché si abbia «legittima detenzione di un alienato» ai sensi dell'art. 5 § 1 (e): eccetto che nei casi di emergenza, deve essere mostrato chiaramente che l'individuo interessato sia insano di mente, ossia un reale disturbo mentale deve essere dichiarato dinanzi all'autorità competente sulla base di oggettive esperienze mediche; il disturbo mentale deve essere di tipo o di grado tale da giustificare la reclusione forzata; e la validità della reclusione continuativa dipende dalla persistenza di siffatto disturbo.

115. Tornando al presente caso, la Corte rileva che è stato dichiarato per conto del ricorrente che la sua privazione di libertà è stata arbitraria, in quanto non era stato dimostrato chiaramente che egli fosse alienato al tempo della sua reclusione. Il Governo non ha dichiarato nulla per contestare questa argomentazione. Quindi il Governo non ha spiegato cosa ha portato la madre del ricorrente a richiedere il suo ricovero il 4 novembre 2005. Inoltre, il Governo non ha fornito alla Corte alcuna prova medica relativa alla condizione mentale del ricorrente al momento del suo ricovero in ospedale. Pare che la decisione di ricoverarlo si sia basata esclusivamente sullo status giuridico del ricorrente, quale era stato definito dieci mesi prima dalla corte e, probabilmente, sulla sua storia medica. Invero non è concepibile che il ricorrente sia rimasto in ospedale senza essere visitato dai medici specialisti. Tuttavia, in assenza di documentazione di supporto e senza alcuna dichiarazione del Governo in merito alla condizione mentale del ricorrente durante il suo ricovero, la Corte deve concludere che non è stato «chiaramente mostrato» da parte del Governo che la condizione mentale del ricorrente richiedesse la sua reclusione.

116. Alla luce di quanto sopra affermato, la Corte conclude che il ricovero tra il 4 novembre 2005 e il 16 maggio 2006 non è stato « legittimo » ai sensi dell'art. 5 § 1 (e) della Convenzione.

#### IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 § 4 DELLA CONVENZIONE

117. Il ricorrente denuncia di non essere stato in grado di ottenere il rilascio dall'ospedale. L'art. 5 § 4, richiamato dal ricorrente, dispone:

«Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.»

##### **A. Argomenti delle parti**

118. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente aveva avuto a disposizione un effettivo mezzo di ricorso per contestare il suo ricovero presso l'ospedale psichiatrico. Infatti avrebbe potuto richiedere di essere dimesso o denunciare le azioni dello staff medico attraverso il suo curatore, che lo rappresentava dinanzi a terze parti, compresa la corte. Inoltre, l'Ufficio del Procuratore generale aveva svolto un controllo della situazione del ricorrente e non aveva riscontrato violazioni dei suoi diritti.

119. Il ricorrente ha denunciato che la legislazione russa gli permetteva di ricorrere ad un giudice solo attraverso il suo curatore, che si opponeva al suo rilascio.

## **B. Sulla ricevibilità**

120. La Corte rileva che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che non è irricevibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarata ricevibile.

## **C. Sul merito**

121. La Corte ritiene che in virtù dell'art. 5 § 4, una persona alienata forzatamente detenuta in un istituto psichiatrico per un periodo indefinito o lungo ha di principio il diritto, in tutti i casi in cui non sia previsto un automatico riesame periodico di carattere giurisdizionale, di presentare, ad intervalli ragionevoli, ricorso ad un tribunale per contestare la « legittimità » – ai sensi della Convenzione – della sua detenzione (v. caso *Winterwerp*, cit., § 55, e caso *Luberti c. Italia*, sentenza del 23 febbraio 1984, Serie A n. 75, § 31; v. anche caso *Rakevich c. Russia*, no. 58973/00, §§ 43 ss., 28 ottobre 2003).

122. Ciò avviene nei casi in cui la detenzione iniziale è stata in origine autorizzata da un'autorità giudiziaria (v. caso *X c. Regno Unito*, sentenza del 5 novembre 1981, Serie A n. 46, § 52), ed è *a fortiori* vero nelle circostanze del presente caso, in cui la reclusione del ricorrente non è stata autorizzata da un tribunale ma da un individuo privato, ossia il curatore del ricorrente.

123. La Corte ammette che le forme di riesame giurisdizionale possono variare da un ordinamento all'altro, e dipendono dal tipo di privazione della libertà in questione. Non rientra nella giurisdizione della Corte l'indagine su quale sarebbe il sistema migliore e più adatto di revisione giudiziaria in questo ambito. Tuttavia, nel caso di specie le corti non sono state coinvolte nella decisione sulla detenzione del ricorrente in nessun momento e forma. Sembra che la legislazione russa non preveda una procedura di revisione giurisdizionale automatica del ricovero forzato in un ospedale psichiatrico in situazioni quali quelle del ricorrente. Inoltre, la revisione non può essere avviata dall'interessato ed egli è stato privato della sua capacità giuridica. Una tale lettura del diritto russo deriva dalle osservazioni presentate dal Governo sul punto. In sintesi, al ricorrente è stata negata la possibilità di utilizzare qualsiasi rimedio giurisdizionale al fine di sindacare la sua continua detenzione.

124. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente avrebbe potuto avviare un procedimento attraverso la madre. Tuttavia, il ricorso non è stato a lui direttamente accessibile: il ricorrente dipende completamente da sua madre, la quale aveva richiesto il suo ricovero in ospedale e si opponeva al suo rilascio. In merito all'inchiesta svolta dalle autorità della procura, non è chiaro se essa abbia riguardato la « legittimità » della detenzione del ricorrente. In ogni modo, un'inchiesta della procura in quanto tale non può

essere ritenuta al pari di un riesame giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all'art. 5 § 4 della Convenzione.

125. La Corte richiama le sue conclusioni sul fatto che il ricovero del ricorrente non è stato volontario. Inoltre, l'ultima volta in cui le corti avevano accertato la capacità mentale del ricorrente era stata dieci mesi prima del suo ricovero in ospedale. Il processo per l'« interdizione » è stato gravemente viziato e, in ogni caso, la corte non ha mai esaminato la necessità di collocare il ricorrente in un istituto chiuso. Né siffatta necessità è stata accertata da una corte al momento del suo ricovero in ospedale. In tali circostanze l'impossibilità per il ricorrente di ottenere un riesame giurisdizionale della sua detenzione si configura come violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione.

#### V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE

126. Il ricorrente ha dichiarato che il trattamento medico obbligatorio cui era stato sottoposto in ospedale configurava un trattamento inumano e degradante. Inoltre, in un'occasione gli erano state imposte costrizioni fisiche, ossia quando era stato legato al suo letto per più di 15 ore. L'art. 3 della Convenzione, cui a tal proposito il ricorrente ha fatto riferimento, dispone:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

127. La Corte rileva che la doglianza sulla base dell'art. 3 si riferisce a due fatti distinti: (a) le cure mediche contro la volontà e (b) il fatto che il ricorrente sia stato legato al suo letto dopo il tentativo di fuga. Riguardo alla seconda doglianza, la Corte rileva che non è stata inserita nelle dichiarazioni iniziali del ricorrente e non è sufficientemente provata. Ad essa si fa riferimento solo nelle osservazioni del ricorrente in risposta a quelle del Governo. Quindi, tale evento ricade al di fuori della portata del presente ricorso e, in quanto tale, non sarà esaminata dalla Corte.

128. Rimane da accertare, tuttavia, se le cure mediche del ricorrente in ospedale configurassero « trattamenti inumani e degradanti » ai sensi dell'art. 3. Secondo il ricorrente, egli fu trattato con Aloperidolo e Cloropromazina. Egli ha descritto tali sostanze come medicine obsolete con forti e sgradevoli effetti collaterali. La Corte rileva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di essere effettivamente stato trattato con queste sostanze. Inoltre, non c'è prova del fatto che le medicine in questione hanno avuto gli effetti sgradevoli di cui egli si è lamentato. Il ricorrente non ha affermato che la sua salute sia peggiorata in conseguenza di suddetto trattamento. Date le circostanze, la Corte ritiene le denunce del ricorrente al riguardo infondate.

129. La Corte conclude che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

#### VI. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE

130. Il ricorrente ha denunciato, sulla base dell'art. 13 in combinato disposto con gli artt. 6 e 8 della Convenzione, di non essere stato in grado di ottenere un riesame del suo *status* di persona giuridicamente incapace. L'art. 13, per quanto rilevante, dispone:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

131. La Corte ritiene che questa doglianza è legata a quelle presentate in base agli artt. 6 e 8 della Convenzione, e quindi dovrebbe essere dichiarata ammissibile.

132. La Corte inoltre rileva che, nell'analizzare la proporzionalità della misura denunciata sulla base dell'art. 8, essa ha preso in considerazione il fatto che tale misura era stata imposta per un periodo non definito e non poteva essere contestata dal ricorrente indipendentemente da sua madre o da altre persone dotate per legge del potere di proporle la cancellazione (v. *supra* paragrafo 90). Inoltre, questo aspetto del ricorso è stato preso in considerazione dalla Corte nell'esaminare l'equità generale della procedura di interdizione.

133. Alla luce di queste circostanze la Corte non considera necessario riesaminare suddetto aspetto del caso separatamente attraverso il prisma del requisito del «ricorso effettivo» di cui all'art. 13.

#### VII. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLA CONVENZIONE

134. La Corte rileva che in base all'art. 14 della Convenzione il ricorrente ha denunciato la sua presunta discriminazione. La Corte ritiene che questa doglianza è collegata a quelle presentate sulla base degli artt. 6 e 8 della Convenzione e dovrebbe quindi essere dichiarata ammissibile. Tuttavia, date le circostanze e date le sue conclusioni basate sugli artt. 5, 6 e 8 della Convenzione, la Corte ritiene che non vi sia necessità di esaminare separatamente la doglianza basata sull'art. 14.

## VIII. SULLA CONFORMITÀ CON L'ART. 34 DELLA CONVENZIONE

135. Il ricorrente ha sostenuto che, impedendogli di incontrare il suo avvocato in privato per un lungo periodo di tempo, nonostante la misura prescritta dalla Corte ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, la Russia ha mancato di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 34 della Convenzione. L'art. 34 della Convenzione dispone:

«La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.»

L'art. 39 del Regolamento della Corte prevede:

« 1. La Camera o, se del caso, il suo Presidente può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d'ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere adottate nell'interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento.

2. Il Comitato dei Ministri ne è informato.

3. La Camera può invitare le parti ad informarla di ogni questione relativa all'attuazione delle misure cautelari da essa raccomandate.»

### A. Argomenti delle parti

136. Il Governo ha sostenuto che al ricorrente non era stato impedito di esercitare il suo diritto individuale di ricorso ex art. 34 della Convenzione. Tuttavia, egli era in grado di farlo solo attraverso la madre – suo curatore ufficiale. Dato che sua madre non aveva mai chiesto al Sig. Bartenev (l'avvocato) di rappresentare suo figlio, egli non era il suo rappresentante legale agli occhi delle autorità nazionali. Di conseguenza, le autorità hanno agito legittimamente quando non gli hanno permesso di incontrare il ricorrente in ospedale.

137. Il ricorrente ha sostenuto che il suo diritto individuale di ricorso è stato violato. Così le autorità dell'ospedale gli hanno impedito di incontrare il suo avvocato, hanno sequestrato la sua cancelleria e gli hanno impedito di fare o ricevere telefonate. Il ricorrente è stato anche minacciato con l'estensione del periodo di detenzione se avesse continuato con il suo comportamento « litigioso ». Quando la Corte ha indicato una misura cautelare, le autorità dell'ospedale si sono rifiutate di considerare la decisione della Corte basata sull'art. 39 del Regolamento come giuridicamente vincolante. Questa posizione è stata poi confermata dalle corti russe. Di conseguenza, è stato virtualmente impossibile per il ricorrente lavorare sul suo caso dinanzi alla Corte europea durante tutto il periodo di permanenza nell'ospedale. Inoltre, l'avvocato del ricorrente non

è stato in grado di verificare la condizione del ricorrente e di raccogliere le informazioni sul trattamento cui il ricorrente era sottoposto mentre si trovava nell'ospedale psichiatrico.

## **B. La valutazione della Corte**

### *1. Sulla conformità con l'art. 34 prima dell'indicazione di una misura cautelare*

138. La Corte ribadisce che è della maggiore importanza, per garantire l'effettiva operatività del sistema di ricorso individuale istituito dall'art. 34, che i ricorrenti o i potenziali ricorrenti siano messi in grado di comunicare liberamente con gli organi della Convenzione senza essere sottoposti a forme di pressione da parte delle autorità perché ritirino o modifichino le proprie doglianze (v. caso *Akdivar et al. c. Turchia*, sentenza del 16 settembre 1996, *Raccolta* 1996-IV; v. anche caso *Ergi c. Turchia*, sentenza del 28 luglio 1998, *Raccolta* 1998-IV, § 105).

139. La Corte rileva che un'interferenza con il diritto di ricorso individuale può assumere diverse forme. Quindi, nel caso *Boicenco c. Moldova* (n. 41088/05, §§ 157 ss., sentenza dell'11 luglio 2006) la Corte ha concluso che il rifiuto delle autorità di lasciare che il ricorrente fosse visitato da un dottore al fine di supportare con prove il suo ricorso sulla base dell'art. 41 della Convenzione costituisse un'ingerenza con il diritto del ricorrente al ricorso individuale, e, quindi, fosse contrario all'art. 34 della Convenzione.

140. Nel presente caso il divieto di entrare in contatto con l'avvocato è durato dal ricovero del ricorrente, il 4 novembre 2005, fino al suo rilascio, il 16 maggio 2006. Inoltre, erano vietate anche le telefonate e la corrispondenza per quasi tutto il periodo. Tali restrizioni hanno reso quasi impossibile per il ricorrente seguire il suo caso dinanzi alla Corte, per cui la domanda di ricorso fu completata dal ricorrente solo dopo il suo rilascio dall'ospedale. Le autorità non possono aver ignorato il fatto che il ricorrente abbia presentato un ricorso alla Corte relativo, tra l'altro, alla sua reclusione in ospedale. Date le circostanze, le autorità, restringendo i contatti del ricorrente con il mondo esterno fino a questo punto, hanno interferito con i suoi diritti ex art. 34 della Convenzione.

### *2. Sulla conformità con l'art. 34 dopo l'indicazione di una misura cautelare*

141. La Corte rileva poi che nel marzo del 2006 aveva indicato al Governo una misura cautelare sulla base dell'art. 39 del Regolamento. La Corte aveva richiesto al Governo di permettere che il ricorrente incontrasse il suo avvocato negli edifici dell'ospedale e sotto la supervisione del

personale interno. Tale misura era tesa ad assicurare che il ricorrente fosse in grado di seguire il suo caso dinanzi alla Corte.

142. La Corte è colpita dal rifiuto delle autorità di ottemperare a quella misura. Le corti nazionali che hanno esaminato la situazione hanno concluso che la misura cautelare era indirizzata allo stato russo nel suo complesso, ma non ad una delle sue istituzioni in particolare. Le corti hanno concluso che il diritto russo non riconosce forza vincolante alle misure cautelari indicate dalla Corte. Inoltre, esse hanno dichiarato che il ricorrente non poteva agire senza il consenso della madre. Quindi il Sig. Bartenev (l'avvocato) non era considerato come suo legale rappresentante né in termini interni né ai fini del procedimento dinanzi a questa Corte.

143. Siffatta interpretazione della Convenzione è contraria alla Convenzione. Riguardo allo *status* del Sig. Bartenev, non spetta alle corti nazionali determinare se egli fosse o meno un rappresentante del ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla Corte – era sufficiente che la Corte lo ritenesse tale.

144. Quanto alla forza giuridica di una misura cautelare, la Corte desidera ribadire quanto segue (caso *Aoulmi c. Francia*, n. 50278/99, § 107, ECHR 2006-... (estratto)):

«In base al sistema della Convenzione, le misure cautelari, in quanto conformemente applicate nella pratica, svolgono un ruolo fondamentale nell'evitare situazioni irreversibili che impedirebbero alla Corte di esaminare correttamente il ricorso e, laddove opportuno, garantiscono al ricorrente il beneficio pratico ed efficace dei diritti enunciati dalla Convenzione. Di conseguenza, in queste condizioni una mancanza da parte dello Stato convenuto di ottemperare alle misure cautelari minerà l'efficacia del diritto di ricorso individuale garantito dall'art. 34 e l'obbligo formale dello Stato, di cui all'art. 1, di protezione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione ... Le indicazioni di misure cautelari date dalla Corte ... le permettono non solo di portare avanti un'analisi effettiva del ricorso ma anche di assicurare che la protezione fornita al ricorrente dalla Convenzione sia effettiva; tali indicazioni inoltre permettono di conseguenza al Comitato dei Ministri di verificare l'esecuzione della sentenza finale. Tali misure quindi mettono lo Stato interessato in condizione di adempiere al suo obbligo di ottemperare alla sentenza finale della Corte, che è giuridicamente vincolante in virtù dell'art. 46 della Convenzione».

In sostanza, una misura cautelare è vincolante nella misura in cui la sua mancata realizzazione possa portare alla conclusione che c'è stata una violazione sulla base dell'art. 34 della Convenzione. Per la Corte non fa differenza che a rifiutarsi di dare applicazione ad una misura cautelare sia lo Stato nel suo complesso o una delle sue istituzioni.

145. La Corte richiama al riguardo il caso *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* ([GC], nn. 46827/99 e 46951/99, §§ 92 ss., ECHR 2005-I) nel quale la Corte ha analizzato la non ottemperanza da parte dello Stato ad una misura cautelare indicata ex art. 39 del Regolamento. La Corte ha concluso che «l'obbligo sancito dall'art. 34, ultima parte, richiede che lo Stato contraente si astenga ... anche da qualunque azione o omissione che, distruggendo o rimuovendo la questione oggetto del ricorso, renderebbe

inutile o altrimenti impedirebbe alla Corte la sua analisi attraverso la normale procedura» (§ 102).

146. Non permettendo al ricorrente di comunicare con il suo avvocato, le autorità hanno *de facto* impedito che egli potesse fare ricorso alla Corte, e questo ostacolo è durato fino a che le autorità lo hanno tenuto in ospedale. Quindi, lo scopo della misura cautelare indicata dalla Corte era « evitare ... [una] situazione che avrebbe impedito alla Corte di esaminare correttamente il ricorso e, se del caso, garantire al ricorrente di beneficiare sia praticamente che efficacemente ed efficace dei diritti enunciati dalla Convenzione » (v. caso *Aoulmi*, cit.)

147. La Corte rileva che il ricorrente è stato alla fine rilasciato ed ha incontrato il suo avvocato, ed è quindi stato in grado di continuare il procedimento dinanzi a questa Corte. La Corte ha quindi in conclusione avuto tutti gli elementi per esaminare il ricorso del ricorrente, nonostante la precedente inottemperanza della misura cautelare. Tuttavia, il fatto che l'individuo sia effettivamente riuscito a seguire la sua domanda non impedisce che sia sollevata una questione sulla base dell'art. 34: se un'azione del Governo rende più difficile per un individuo esercitare il suo diritto di ricorso, ciò configura un « ostacolo » al suo diritto ex art. 34 (v. caso *Akdivar et al.*, cit., §§ 105 e 254).

148. La Corte prende nota del fatto che il sistema giuridico russo manchi di un meccanismo per dare applicazione a misure cautelari ex art. 39 del Regolamento. Tuttavia, ciò non esime lo Stato convenuto dai suoi obblighi derivanti dall'art. 34 della Convenzione. In sintesi, date le circostanze, la mancata adozione di una misura cautelare ex art. 39 del Regolamento da parte delle autorità si configura come violazione dell'art. 34 della Convenzione.

### 3. Conclusioni

149. Alla luce degli elementi ad essa sottoposti, la Corte conclude che, impedendo al ricorrente per un lungo periodo di tempo di incontrare il suo avvocato e di comunicare con lui, così come mancando di adottare la misura cautelare indicata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, la Federazione russa ha violato i suoi obblighi di cui all'art. 34 della Convenzione.

## IX. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE

150. L'art. 41 della Convenzione dispone:

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa ».

151. Il ricorrente ha chiesto 85.000 euro per il danno non patrimoniale.

152. Il Governo ha ritenuto questa richiesta « pienamente infondata ed oltremodo eccessiva ». Inoltre, il Governo ha affermato che spettava alla madre del ricorrente il diritto di pretendere qualunque somma per conto del ricorrente.

153. La Corte ribadisce che il ricorrente gode del pieno diritto di stare in giudizio nei procedimenti di Strasburgo e, di conseguenza, può richiedere un risarcimento ex art. 41 della Convenzione.

154. La Corte ritiene che non sia ancora matura una decisione sulla questione dell'applicazione dell'art. 41. Di conseguenza, si riserva di pronunciarsi su tale questione e di decidere in seguito avendo riguardo a qualunque accordo possano addivenire il Governo e il ricorrente (art. 75 § 1 del Regolamento della Corte).

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* i ricorsi in base all'art. 5 (relativo alla reclusione nell'ospedale psichiatrico), all'art. 6 (relativo alla procedura di interdizione), all'art. 8 (relativo all'interdizione del ricorrente), e all'art. 14 della Convenzione (relativo alla presunta discriminazione) ammissibili, e il resto del ricorso inammissibile;
2. *Ritiene* che c'è stata violazione dell'art. 6 della Convenzione riguardo alla procedura per l'interdizione;
3. *Ritiene* che c'è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione in considerazione della piena interdizione del ricorrente;
4. *Ritiene* che c'è stata violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione riguardo alla legittimità del ricovero forzato in ospedale del ricorrente;
5. *Ritiene* che c'è stata violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione riguardo all'impossibilità per il ricorrente di ottenere il suo rilascio dall'ospedale;
6. *Ritiene* che non c'è bisogno di esaminare il ricorso del ricorrente in base all'art. 13 della Convenzione;
7. *Ritiene* che non c'è bisogno di esaminare il ricorso del ricorrente in base all'art. 14 della Convenzione;

8. *Ritiene* che lo Stato ha mancato di ottemperare ai suoi obblighi derivanti dall'art. 34 della Convenzione impedendo l'accesso del ricorrente alla Corte e non ottemperando alla misura cautelare indicata dalla Corte al fine di rimuovere tale impedimento;
9. *Ritiene* che non sia ancora matura una decisione sulla questione dell'applicazione dell'art. 41;  
quindi,
  - (a) *si riserva* di analizzare detta questione nel complesso;
  - (b) *invita* il Governo ed il ricorrente a presentare, nei tre mesi dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva ai sensi dell'art. 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte ogni accordo al quale addivengano;
  - (c) *si riserva* di aprire un ulteriore procedimento e *delega* al Presidente della Camera il potere di fissarlo se del caso.

Redatta in inglese e notificata per iscritto il 27 marzo 2008 ai sensi dell'art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Søren Nielsen  
Registrar  
Cancelliere

Christos Rozakis  
President  
Presidente